



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE

Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)

Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276

Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: veic817005@istruzione.it

P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell'IC NOVENTA di PIAVE

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

CONSIDERATO il DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 MINISTERO DELLA SALUTE Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (*Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2004*);

VISTA la Raccomandazione in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico a firma congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, del 25 novembre 2005, prot. 2312;

VISTO il PROTOCOLLO DI INTESA TRA CSA DI VENEZIA E AZIENDE ASL DELLA PROVINCIA DI VENEZIA IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA siglato da Azienda Ulss10 Veneto Orientale, Azienda Ulss 12 veneziana, Centro Servizi Amministrativi Venezia, Azienda Ulss 13 Mirano, Ulss 14 Chioggia, in data 28/09/2006 Prot. 11427;

VISTE le indicazioni del "Comitato Paritetico nazionale per la somministrazione di farmaci a scuola" istituito nel novembre 2012;

VISTE le Leggi Regionali n.26/2004 e n. 24/2011

VISTA la D.G.R. n. 425 del 6.4.2017- Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R. n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci;

VISTA la D.G.R. n. 2174 del 23.12.2016 - Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3 del 04 gennaio 2019

PREMESSO CHE:

- l'essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente e che gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui manifestazioni acute possono manifestarsi in modo non prevedibile;
- la finalità precipua della somministrazione di farmaci a scuola consiste nel garantire da un lato la continuità terapeutica ai soggetti affetti da patologie croniche (ad esempio diabete), dall'altro la gestione dell'emergenza, per i soggetti affetti da patologie che prevedono l'insorgenza di crisi improvvise (ad esempio epilettiche e/o asmatiche e/o anafilattiche), con il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti;
- l'assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci, generalmente si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- tale attività di assistenza - la cui omissione può causare gravi danni alla persona- rientra in un protocollo di azione terapeutica stabilito ed analiticamente descritto dal Medico Curante (Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista;
- l'assistenza specifica viene supportata da una "formazione in situazione" riguardante le singole patologie, erogata dall'Azienda ULSS (Dipartimento di Prevenzione/Distretto) 4, su richiesta del DS, ai sensi della DGR del Veneto n. 3 del 04.01.2019.

CON DELIBERA n. 141/e del 25 giugno 2019

ADOTTA

Il seguente **PROTOCOLLO in materia di SOMMINISTRAZIONE dei FARMACI a SCUOLA**

Art. 1 – Specifiche patologie già riconosciute

La somministrazione di farmaci a scuola secondo le modalità previste dal presente protocollo, riguarda i casi di "crisi convulsive", "shock anafilattico", "diabete giovanile". Nel merito, si chiarisce che la *questione* "somministrazione di farmaci a scuola" è riferita esclusivamente alle seguenti situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza delle patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute di cui sopra, ricorrendo le quali la richiesta dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di somministrazione di farmaci al proprio figlio è accompagnata dalla dichiarazione del medico curante che non occorre la presenza di un operatore sanitario e dalle indicazioni per la somministrazione del farmaco:

- continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;
- urgenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati.

Art. 2 - Richiesta/Autorizzazione

Il genitore in caso di bisogno di eventuale somministrazione di farmaci in ambito scolastico:

1. fa richiesta di somministrazione/autorizzazione alla somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico, secondo gli Allegati 1 e 2;
2. accompagna la richiesta di somministrazione con la presentazione di una certificazione medica redatta dal PLS, dall'MMG o dallo specialista;
3. fornisce il farmaco, tenendo nota della scadenza dello stesso, così da garantire la validità del prodotto in uso;

4. fornisce al DS i recapiti telefonici di immediata reperibilità.

Art. 3 - Prescrizione/Certificazione

La prescrizione/certificazione del MMG, del PLS, del Medico specialista, redatta come da Allegato 3, deve specificare:

1. il nome dell'alunno,
2. la patologia dell'alunno,
3. l'evento che richiede la somministrazione di farmaci,
4. le modalità di somministrazione del farmaco
5. la dose da somministrare,
6. la modalità di conservazione del farmaco,
7. gli eventuali effetti collaterali,
8. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco relativamente ai punti 4,5,6.

Art. 4 – Compiti del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, a fronte di richiesta/autorizzazione e di prescrizione/certificazione:

1. ai sensi della DGR del Veneto n. 3 del 04.01.2019, organizza momenti formativi per l'intero personale scolastico in servizio nella sede scolastica dove è presente l'alunno affetto da specifica patologia, interpellando l'Azienda SL del territorio;
2. individua, in primis fra il personale che è stato formato ai sensi del D.Lgs. 15 luglio 2003 n° 388 e che si dichiara disponibile alla somministrazione (Allegato 6), chi, in caso di bisogno, deve intervenire anche con la somministrazione del farmaco. Si fa in ogni caso riferimento alle raccomandazioni ministeriali citate in premessa;
3. autorizza la somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico;
4. alla luce della prescrizione/certificazione, indica le modalità per la conservazione e la somministrazione del farmaco;
5. stende, su indicazione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta o del Medico Specialista, il "piano personalizzato d'intervento", che descrive i comportamenti da attuare in caso di sintomatologia acuta e non prevedibile, così come da Allegato 4;
6. fornisce al genitore copia del "piano personalizzato d'intervento" suddetto;
7. annualmente redige un prospetto riepilogativo che specifichi: il numero di richieste di somministrazione ricevute, le situazioni cliniche particolari che le hanno motivate, il numero di interventi con la somministrazione di farmaci attuate dal personale scolastico.

Art. 5 – Compiti del Personale Scolastico

Il personale scolastico, individuato dal Dirigente Scolastico per la somministrazione del farmaco:

1. partecipa agli specifici momenti formativi organizzati da DS e ASL di riferimento, ai sensi della DGR del Veneto n. 3 del 04.01.2019,
2. provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella prescrizione/certificazione e nel "piano personalizzato d'intervento",
3. aggiorna la "scheda riepilogativa sulle situazioni critiche verificatesi e sugli interventi effettuati", come da Allegato 5.
4. è adeguatamente formato in qualità di lavoratore addetto al primo soccorso ai sensi dell'Articolo 4 lettera b – Articolo 4 comma 5 – Articolo 15 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; ai sensi del D. Lgs. 388/2003 nonchè ai sensi dell'art. 20, comma "h" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Art. 6 - l'Azienda SSL di riferimento territoriale

L'Azienda SSL:

1. su richiesta del Dirigente Scolastico, eroga al personale scolastico coinvolto nei protocolli di somministrazione dei farmaci la formazione necessaria e prevista dalla DGR del Veneto n. 3 del 04.01.2019; gestione dei casi attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (familiari,

- operatori scolastici, ...), su richiesta del Dirigente Scolastico, organizza la gestione dei casi attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (familiari, operatori scolastici, ...),
2. su richiesta del Dirigente Scolastico, esprime pareri sui casi,
 3. si impegna a garantire il necessario supporto nella redazione del “piano personalizzato d’intervento”.

Art. 7 - Autosomministrazione dei farmaci da parte degli studenti

L’autosomministrazione del farmaco, anche per patologie non contemplate all’art. 1, è prevista laddove l’alunno, per età, esperienza, addestramento, è autonomo nella gestione del problema di salute. Anche in questo caso il genitore darà comunicazione al Dirigente Scolastico in merito al farmaco usato.

Art. 8 - Gestione dell’Emergenza

È in ogni caso prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione d’emergenza. È in ogni caso prescritta l’informazione al genitore contestualmente all’evento acuto e non prevedibile.